

Genova, 15 giugno 2020

Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 23/2020

Oggetto: Contributo a fondo perduto

L'Agenzia delle Entrate ha emanato le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio. In attuazione dell'articolo 25 del Decreto, il provvedimento del 10 giugno 2020 definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown. In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato – a partire dal 15 giugno, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un'apposita procedura web che l'Agenzia delle Entrate attiverà all'interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it.

A chi spetta il contributo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dalle imprese, dalle partite Iva o dai titolari di reddito agrario, a patto che siano in attività alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del contributo. In particolare, il "Decreto Rilancio" precisa che non possono fruire del Bonus a fondo perduto i soggetti la cui attività risulta cessata nella data di presentazione della domanda, i soggetti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (le cosiddette casse previdenziali), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir), i soggetti che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori dello spettacolo introdotti dal Decreto Cura Italia e gli enti pubblici (art. 74 del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus

In sintesi, il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti. Il primo consiste nell'aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'analogo ammontare del mese di aprile 2019. Ma ci sono due eccezioni a questo caso generale: il primo in cui il soggetto interessato abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato). Lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi

calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Come si calcola il contributo?

Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all'ammontare di ricavi e compensi:

20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 400mila euro

15% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro

10% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Si allegano alla presente:

- Provvedimento dell'Agenzia Entrate
- Modello di istanza e Istruzioni
- Guida dell'Agenzia Entrate

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento qualora si rendesse necessario.

STLex Studio Legale Tributario

